

Decreto sulla compensazione per il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso e alle sovvenzioni per l'uso volontario supplementare di mangimi per la riduzione del metano nel 2025¹⁾

Ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 della legge n. 407 del 25 aprile 2023, relativa all'amministrazione della politica agricola comune, ecc., è stabilito quanto segue:

Capitolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1. L'Agenzia per la transizione verde e l'ambiente acquatico può, in conformità all'approvazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea del 6 settembre 2024, SA.113145, ai sensi degli orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, cfr. *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU 2022, C 485, pag. 1), l'Agenzia danese per l'agricoltura può compensare il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di mangimi per la riduzione del metano e concedere sovvenzioni per l'uso volontario supplementare di mangimi per la riduzione del metano per le vacche da latte, al fine di conseguire una riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai sistemi di digestione delle vacche da latte.

Articolo 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

1) 3-NOP: 3-nitroossipropanolo.

(2) Agricoltore attivo: un agricoltore che soddisfa i criteri per essere un agricoltore attivo stabiliti nell'articolo 4.1.4 del piano strategico danese della PAC per il periodo di riforma 2023-2027, cfr. articolo 7 del decreto n. 1426 del 1° dicembre 2023 sul pagamento di base, ecc. agli agricoltori.

(3) Impresa in difficoltà: un'impresa per la quale si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

a) Per le società a responsabilità limitata,¹⁾ se più della metà del capitale sociale sottoscritto²⁾ è scomparso a seguito di perdite accumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutti gli altri elementi generalmente considerati come parte dei fondi propri della società) porta a un importo cumulativo negativo che supera la metà del capitale sociale sottoscritto.

b) Nel caso di un'impresa in cui almeno alcuni soci hanno una responsabilità illimitata per i debiti dell'impresa,³⁾ quando più della metà del suo capitale, come indicato nei conti dell'impresa, è scomparsa a causa delle perdite accumulate.

c) Quando l'impresa è soggetta a una procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa i criteri per essere soggetta a una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei suoi creditori.

d) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

I) il rapporto tra debito contabile e capitale proprio dell'impresa sia stato e sia tuttora superiore a 7,5 e

II) il rapporto di copertura degli interessi EBITDA dell'impresa sia stato inferiore a 1,0.

(4) Caratteristiche minime: requisiti di cui all'articolo 40 del decreto n. 1089 del 16 ottobre 2024 sul riconoscimento e l'autorizzazione, ecc. degli allevamenti.

(5) Piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022⁽⁴⁾.

(6) Grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022⁽⁵⁾.

Capitolo 2

Domanda di impegni, ecc.

Domanda di impegni per compensazioni e sovvenzioni

Articolo 3. (1) La domanda di impegni per compensazione per rispetto del requisito minimo relativo all'uso di mangimi per la riduzione del metano e la domanda di impegni per sovvenzione per l'uso volontario supplementare di mangimi per la riduzione di metano devono essere presentate all'Agenzia con l'apposito modulo di domanda per i mangimi a riduzione di metano nel sistema self-service Tast Selv entro e non oltre il 28 novembre 2024.

(2) Se la domanda comprende compensazioni o sovvenzioni per le grandi imprese, la domanda deve includere anche una descrizione dello scenario controfattuale, compresa una descrizione del modo in cui la situazione si sarebbe verificata in assenza della compensazione e della sovvenzione, unitamente ai documenti giustificativi.

Procura

Articolo 4. (1) Il richiedente deve costituire una procura utilizzando il sistema self-service Tast Selv; se altri sono tenuti a rappresentare il richiedente al momento della presentazione della domanda in Tast Selv, ciò non pregiudica il paragrafo 2.

(2) La procura può essere presentata utilizzando un apposito modulo disponibile sul sito web dell'Agenzia o può essere ottenuta contattando l'Agenzia se al richiedente non è consentito costituire la procura utilizzando il sistema self-service Tast Selv.

Decisione relativa agli impegni

Articolo 5. (1) L'Agenzia darà priorità alle domande nell'ordine che segue se i fondi della dotazione annuale non consentono di soddisfare tutte le domande di impegno:

1) Domande di impegni di compensazione e domande di impegno sia di compensazione che di sovvenzione.

(2) Domande di impegni di sovvenzione.

(2) L'Agenzia decide a sorte quali richiedenti ottengono impegni all'interno della classe pertinente, se i fondi dello stanziamento annuale assegnato non consentono di soddisfare tutte le domande di impegni all'interno di una delle classi di priorità di cui al paragrafo 1.

(3) Se una domanda completa supera l'importo rimanente della dotazione annuale, l'Agenzia offre al richiedente una riduzione affinché possa essere compensata nell'importo rimanente della dotazione annuale. Se il richiedente non accetta tale decisione, la domanda è respinta.

(4) Se la domanda comprende compensazioni o sovvenzioni per le grandi imprese, la compensazione o la sovvenzione è subordinata alla valutazione dell'Agenzia secondo cui la compensazione o la sovvenzione avrà il necessario effetto di incentivazione.

Capitolo 3

Criteri per gli impegni di compensazione e gli impegni di sovvenzione

Articolo 6. Gli impegni di compensazione e di sovvenzione sono subordinati al rispetto dei seguenti criteri:

- 1) Le spese per le quali è stata presentata una domanda di compensazione o di sovvenzione non sono state sostenute prima della presentazione della domanda di compensazione o sovvenzione.
- (2) Il richiedente è un agricoltore attivo.
- (3) Il richiedente deve aver registrato più di 50 vacche da latte convenzionali nel registro centrale di allevamento al 28 ottobre 2024.
- (4) Il richiedente deve aver registrato le vacche da latte convenzionali incluse nella domanda di impegno nel registro centrale degli allevamenti al 28 ottobre 2024.
- (5) Il richiedente ha rispettato gli ordini di recupero emessi dalla Commissione europea in una o più decisioni che giudicano illegali e incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato concessi dalle autorità danesi.
- 6) Il richiedente non è in difficoltà.
- 7) Il richiedente rispetta l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e successive modifiche.)⁶⁾
- 8) Il richiedente non riceve un sostegno finanziato dall'UE o a livello nazionale per le stesse spese ammissibili per le quali sono state richieste compensazioni e sovvenzioni ai sensi del presente decreto.

Articolo 7. Gli impegni di sovvenzione sono inoltre subordinati all'uso da parte del richiedente di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP per soddisfare il requisito minimo.

Capitolo 4

Obblighi

Articolo 8. La compensazione è subordinata al rispetto da parte del beneficiario del requisito minimo.

Articolo 9. Le compensazioni e le sovvenzioni sono subordinate al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1) Le vacche da latte convenzionali del beneficiario sono correttamente registrate nel registro centrale degli allevamenti, cfr. il decreto sulla registrazione nel registro centrale degli allevamenti e sull'identificazione di bovini, suini, ovini, caprini, equini, cervi o cammelli.
- (2) Il beneficiario ottempera a qualsiasi ordine di recupero emesso dalla Commissione europea in una o più decisioni in cui gli aiuti di Stato concessi dalle autorità danesi sono risultati illegali e incompatibili con il mercato interno.
- (3) Il beneficiario non sarà in difficoltà.
- (4) Il beneficiario rispetta l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e successive modifiche.)²⁾

Articolo 10. (1) Le sovvenzioni sono subordinate al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1) Alle vacche da latte convenzionali del beneficiario devono essere assegnati giornalmente additivi per mangimi contenenti almeno 60 mg di 3-NOP per kg di sostanza secca durante i periodi del 2025 in cui il beneficiario non assegna additivi per mangimi contenenti 3-NOP per soddisfare il requisito minimo.
- (2) Il beneficiario deve avere un numero di vacche da latte convenzionali registrate nel registro centrale degli allevamenti corrispondente a più di 50 vacche annue nel 2025.
- (3) Un numero di vacche da latte convenzionali del beneficiario, corrispondente almeno al numero di vacche incluse nell'impegno, deve essere stabulato per tutto il 2025.
- (2) L'obbligo di cui al paragrafo 1, punto 1, non si applica alle vacche da latte che presentano malattie metaboliche legate all'alimentazione o disturbi metabolici legati all'alimentazione.
- (3) Se l'impegno viene trasferito ai sensi dell'articolo 11, si calcola un numero annualizzato di vacche annue sulla base del periodo in cui il cedente e il cessionario, rispettivamente, sono i beneficiari.

Capitolo 5

Trasferimento di impegni

Articolo 11. (1) Se il beneficiario trasferisce un'azienda zootecnica a decorrere dal 31 dicembre 2025, il beneficiario può trasferire l'impegno al cessionario. In caso di trasferimento dell'impegno, il beneficiario deve presentare una domanda di trasferimento nel sistema self-service Tast Selv entro il 31 dicembre 2025. La domanda di trasferimento deve essere firmata dal beneficiario e dal cessionario.

- (2) Il trasferimento di impegni è subordinato al rispetto, da parte del cessionario, delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7.
- (3) Il cessionario è surrogato nei diritti e negli obblighi derivanti dall'impegno.

Capitolo 6

Tassi di compensazione e sovvenzione e pagamento

Articolo 12. (1) Se il beneficiario rispetta il requisito minimo per l'assegnazione di grassi tramite materie prime per mangimi ricchi di grassi, la compensazione in DKK per il periodo di lattazione delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche di un anno che il beneficiario possiede per il peso della materia secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di lattazione, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione di metano, moltiplicato per 327,54 giorni moltiplicato per 0,0174.

Articolo 13. (1) Se il beneficiario soddisfa il requisito minimo per l'assegnazione di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP, il compenso in DKK per il periodo di lattazione delle vacche da latte viene calcolato moltiplicando il numero di vacche annuali del beneficiario per il peso della sostanza secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di lattazione, indicato nel modulo di domanda per mangimi metanreductori, moltiplicato per 327,54 giorni, moltiplicato per 0,075, moltiplicato per 80/365.

(2) Se il beneficiario rispetta il requisito minimo per l'assegnazione di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP, la compensazione in DKK per il periodo di asciutta delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche di un anno del beneficiario per il peso della materia secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di asciutta, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione del metano moltiplicato per 36,91 giorni, moltiplicato per 0,075, moltiplicato per 80/365.

Articolo 14. (1) Se il beneficiario soddisfa il requisito minimo per l'uso volontario aggiuntivo di mangimi che riducono il metano, la compensazione in DKK per il periodo di lattazione delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche di un anno del beneficiario per il peso della sostanza secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di lattazione, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione di metano, moltiplicato per 327,54 giorni, moltiplicato per 0,075, moltiplicato per 285/365.

(2) Se il beneficiario ha un impegno di sovvenzione per l'uso volontario aggiuntivo di mangimi che riducono il metano, la sovvenzione in DKK per il periodo di asciutta delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche di un anno del beneficiario per il peso della sostanza secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di asciutta, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione di metano, moltiplicato per 36,91 giorni, moltiplicato per 0,075, moltiplicato per 285/365.

Articolo 15. Il numero di vacche annuali, cfr. sezioni da 12 a 14, sarà calcolato sulla base dei dati del CHR al 1° gennaio 2026.

Articolo 16. (1) Il beneficiario deve presentare una richiesta di pagamento dell'indennizzo e delle sovvenzioni, rispettivamente, utilizzando il modulo di pagamento speciale per i mangimi per la riduzione del metano nel sistema self-service Tast Selv entro il 30 aprile 2026.

(2) La domanda di pagamento deve essere corredata dei seguenti documenti giustificativi:

- 1) Calendari dei mangimi.
- (2) Prova della produzione di latte dell'anno.
- (3) Fattura per l'acquisto di materie prime per mangimi ricche di grassi utilizzate per soddisfare il requisito minimo per l'assegnazione di grassi tramite materie prime per mangimi ricche di grassi.
- (4) Prove della coltivazione di materie prime per mangimi ricche di grassi utilizzate per soddisfare il requisito minimo per l'assegnazione di grassi attraverso materie prime per mangimi ricche di grassi.
- (5) Fattura e foglietti illustrativi per l'acquisto di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP utilizzati per soddisfare il requisito minimo per l'assegnazione di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP.
- 6) Fattura e foglietti illustrativi per l'acquisto di additivi per mangimi contenenti il principio attivo 3-NOP se il beneficiario ha un impegno di sovvenzione per l'uso volontario aggiuntivo di mangimi per la riduzione del metano.

Articolo 17. L'IVA può essere inclusa nella compensazione o nella sovvenzione solo se in definitiva è a carico del beneficiario.

Capitolo 7

Clausola di riduzione e revisione

Articolo 18. (1) In caso di mancato rispetto dell'articolo 8, la compensazione è ridotta.

(2) In caso di inosservanza dell'articolo 9, la compensazione e la sovvenzione vengono ridotte rispettivamente.

(3) In caso di mancato rispetto dell'articolo 10, la sovvenzione è ridotta.

Articolo 19. (1) L'Agenzia può modificare le condizioni per la compensazione e le sovvenzioni ai sensi del presente decreto se sono apportate modifiche al requisito minimo al quale il beneficiario è vincolato.

(2) Se le condizioni per l'indennizzo e la sovvenzione sono modificate ai sensi del paragrafo 1, il beneficiario può presentare una dichiarazione di non accettazione delle modifiche. Quando la dichiarazione viene ricevuta dall'Agenzia, l'indennità o la sovvenzione viene ridotta all'importo corrispondente alle spese già sostenute prima della presentazione della dichiarazione.

(3) La dichiarazione è presentata all'Agenzia in un apposito modulo accessibile sul sito web dell'Agenzia. La dichiarazione firmata è inviata per via elettronica all'Agenzia.

Capitolo 8

Comunicazione digitale

Articolo 20. Le decisioni sono inviate digitalmente al richiedente tramite il sistema self-service Tast Selv.

Articolo 21. (1) Le consultazioni scritte delle parti ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'amministrazione danese e i verbali scritti delle consultazioni telefoniche

delle parti ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'amministrazione sono inviati al richiedente tramite il sistema self-service Tast Selv.

(2) La risposta del richiedente alle consultazioni scritte delle parti ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'amministrazione e la risposta del richiedente ai verbali scritti delle consultazioni telefoniche delle parti ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'amministrazione sono presentate tramite il sistema self-service Tast Selv.

Capitolo 9

Entrata in vigore, ecc.

Articolo 22. (1) Il presente decreto entra in vigore il 28 ottobre 2024.

(2) Nessuna compensazione o sovvenzione può essere concessa ai sensi del presente decreto fino all'approvazione del regime di sostegno da parte della Commissione europea.